

N. R.G. 1606/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pierfilippo Mazzagreco	Presidente
dott.ssa Maria Lefizia Mantovani	Giudice Relatore
dott.ssa Giovanna Bilò	Giudice

all'esito dell'udienza del 21 luglio 2020

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **1606/2020** promosso da:

 (avv. Mauro Mucchegiani)

RECLAMANTI

nei confronti di

 in persona del Curatore fallimentare
avv. Andrea Bartolini (avv. Paolo Bortoluzzi)

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

 rappresentate dall'avv. Mauro Mucchegiani hanno proposto reclamo ex art. 26 l.f. avverso il provvedimento con cui il Giudice delegato ha respinto il reclamo proposto avverso lo scioglimento del curatore fallimentare, ex art. 72 l.fall. dai contratti preliminari di vendita conclusi fra le odierne reclamanti e la

La curatela fallimentare si è costituita resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto sulla scorta dell'assorbente rilievo preliminare e pregiudiziale dell'inammissibilità, per tardività, del reclamo ex art. 36 l.fall. proposto dalle odierne reclamanti. Nel merito la curatela ha evidenziato l'infondatezza delle ragioni addotte dalle reclamanti chiedendo la conferma integrale del provvedimento reso dal Giudice delegato in sede di reclamo ex art. 36 l.fall. avverso l'atto del curatore costituito dallo scioglimento dal contratto



preliminare di vendita concluso dalle reclamanti con la società

in bonis, in considerazione dell'inopponibilità nei confronti della curatela nonché della non convenienza per la procedura fallimentare, e dunque per i creditori, della prosecuzione dei menzionati rapporti negoziali.

Risulta documentalmente ed è circostanza non contestata dalle reclamanti che la scelta del curatore fallimentare di sciogliersi dai contratti preliminari di vendita sia stato comunicato dal curatore con lettere del 20.02.2020 inviate a mezzo racc. a.r., con contestuale intimazione alla liberazione e conseguente restituzione degli immobili in favore della Curatela.

Le menzionate lettere sono state ricevute dalle controparti rispettivamente in data 25.02.2020 da _____ e in data 26.02.2020 da _____ i (v. doc. 7 allegato dalla Curatela reclamata).

Il reclamo (originariamente qualificato dalle esponenti quale reclamo ex art. 26 l.fall. e riqualificato dal Presidente della seconda sezione civile quale reclamo ex art. 36 l.fall. trattandosi di impugnazione di atto del curatore) è stato depositato in cancelleria in data 06.03.2020 (v. doc. 8 allegato dalla Curatela), dunque oltre il termine di giorni otto (dall'effettiva conoscenza dell'atto oggetto di impugnazione) stabilito dall'art. 36 l.fall.

Rileva il Tribunale come la tardività del reclamo ex art. 36 l.fall. renda superflua ogni ulteriore disamina nel merito delle questioni sottese all'impugnazione nella presente fase.

In proposito infatti appaiono del tutto irrilevanti le argomentazioni difensive offerte dalle reclamanti sulla dedotta non perentorietà del termine di giorni otto indicato dalla norma poiché difetterebbe, nel dato letterale della formulazione della norma, l'espressa indicazione di perentorietà del termine (al contrario sancita per il termine entro cui proporre il reclamo ex art. 26 l.fall.)

Rileva il Tribunale come la perentorietà del termine entro cui proporre il reclamo ex art. 36 l.fall. sia desumibile da una serie di elementi in parte ricavabili dalla ratio sottesa ai procedimenti di reclamo endofallimentare in parte dai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

In proposito giova osservare come la giurisprudenza abbia ripetutamente precisato come la perentorietà di un termine, anche in assenza di espressa indicazione normativa e/o testuale possa essere evinta dallo scopo perseguito e dalla funzione sottesa a tale termine (in termini *ex multis* Cass. Civ. 17978/2008).

Viepiù nell'alveo della procedura di liquidazione fallimentare, l'ontologica celerità e speditezza insite nella gestione dell'iter liquidatorio finalizzato a realizzare il maggior attivo possibile nell'ottica della (miglior) soddisfazione dei creditori ammessi al passivo



fallimentare in uno alle esigenze di certezza della procedura impongono di conferire perentorietà ai termini per la proposizione dei reclami endofallimentari, ivi incluso quello previsto per impugnare gli atti del curatore o del comitato dei creditori che peraltro non è soggetto alla sospensione feriale dei termini a comprova della ontologica urgenza e dunque necessaria celerità procedurale nell'ottica della sollecita gestione della fase liquidatoria fallimentare.

Sotto diverso parziale profilo ed anche a voler interpretare quale ordinario il termine sancito dall'art. 36 l.fall. rileva il Tribunale come, del tutto condivisibilmente, la giurisprudenza di legittimità abbia osservato che il mancato (ingiustificato) rispetto di un termine ordinario conduce ai medesimi effetti ed alle medesime preclusioni derivanti dall'inosservanza di un termine perentorio effetti preclusivi di un termine perentorio.

In particolare l'inutile scadenza di un termine ordinario in assenza di tempestiva e motivata istanza di proroga non può che determinare conseguenze analoghe all'inutile decorso di un termine perentorio con conseguenze non diverse da quelle ricollegabili al decorso di un termine perentorio (in termini Cass. nn. 808/1999, 10174/1998, 12640/1992).

Le esposte assorbenti considerazioni in punto di tardività del reclamo ex art. 36 l.fall. il cui esito ha indotto le reclamanti al deposito del presente reclamo ex art. 26 l.fall. impone il rigetto del presente reclamo,

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e la relativa liquidazione viene riservata al dispositivo.

Infine sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

RESPINGE il reclamo;

DICHIARA tenuti e condanna i reclamanti a rifondere alla Curatela fallimentare le spese di lite sostenute liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, nonché oltre accessori come per legge;

DICHIARA tenuti i reclamanti a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.

Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile il 21 luglio 2020

Il Presidente

Dott. Pierfilippo Mazzagrecò



Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

